



MINISTERO DELLA CULTURA

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

VIA PLINIO, 26 - 80054 POMPEI (NA)

PROROGA DI ANNI 1 DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE REP. N. 129 DEL
21.07.2023, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO
165/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

TRA

il Ministero della Cultura (MIC) - Parco Archeologico di Pompei con sede
in 80054 Pompei, alla via Plinio, 26 (C.F. 90083400631), in persona del
Direttore generale, legale rappresentante p.t., dott. Gabriel Johannes
Zuchriegel, nato a Weingarten, il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q)
domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto (di seguito denominato
anche semplicemente Committente o Parco o PAP e congiuntamente al
Prestatore d'opera Parti);

E

Ing. Pasquale Spiezia, esperto in Ingegneria strutturale, nato a San Paolo
Bel Sito (NA) il 24 luglio 1972 residente e con studio in Nola (NA), alla via
Mario de Sena n. 169 PEC: pasquale.spiezia@pec.tecne.eu, codice fiscale
SPZPQL72L24I073J - Partita IVA 04629491210 (di seguito denominato anche
Prestatore d'opera o semplicemente Prestatore o Professionista e
congiuntamente al PAP, Parti);

* * *

Visto il Decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165 recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche integrazioni”*, d'ora in poi *“Testo unico sul pubblico impiego e in particolare l'articolo 7, comma 6, ai sensi del quale: “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”*;

visto l'art. 22, comma 6 d.l. n. 50/2017 e ss.mm.ii., che prevede che gli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale possono avvalersi, tramite contratti di collaborazione, di consulenti specializzati che supportino il buon andamento lo svolgimento di tutte le attività affidate agli istituti medesimi e che gli istituti potranno attivare tali collaborazioni per una durata non superiore a 24 mesi, a valere sulle risorse disponibili in bilancio;

visto l'art. 1 comma 307 l. 205/2017 con cui si è resa stabile la suddetta misura;

visto l'art. 7 comma 6 lett. c) del d.lgs. n 165/2001 a norma del quale: *“la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e*

per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”;

dato atto che il contratto rep. n. 129 stipulato tra il PAP e il Professionista veniva sottoposto al visto di legittimità preventiva della Corte dei conti e veniva ammesso a registrazione con provvedimento protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0036759 - Ingresso - 21/06/2023 - 10:59 ed ammessi alla registrazione il 28/07/2023 n. 2136;

considerato che il Professionista ha operato con estrema diligenza e professionalità, rispettando e conseguendo tutti gli obiettivi, nel rispetto dei tempi assegnati;

dato atto che l'art. 7 comma 6 lett. c) del d.lgs. n 165/2001 sancisce che:
“La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”;

considerato che i molteplici progetti ancora in corso, affidati all'Ing. **Pasquale Spiezia** necessitano di completamento, al fine di non interrompere l'avanzamento fisico e finanziario dell'Amministrazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il Parco proroga il contratto n. 129 stipulato con l'Ing. Pasquale Spiezia, per anni uno (1), a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente, il quale accetta di continuare a prestare la propria attività in forma di prestazione d'opera con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 - 2229 e seguenti del Codice civile agli stessi patti, compenso e condizioni contenute nel contratto citato.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

IL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

Il Direttore Generale

Gabriel Johannes Zuchriegel

IL PRESTATORE D'OPERA

Pasquale Spiezia